

## REGOLAMENTO (CE) N. 2515/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

che rettifica il regolamento (CE) n. 2118/97 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1997 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione <sup>(1)</sup>, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che da una verifica è emerso un errore nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2118/97 della Commissione <sup>(4)</sup>; che è quindi necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2118/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.<sup>(2)</sup> GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.<sup>(4)</sup> GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 16.